


CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO

Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	3
Art. 2. Oggetto e luogo dell'Accordo Quadro	4
Art. 3. Valore dell'Accordo Quadro e corrispettivi	4
Art. 4. Durata del Contratto	5
Art. 5. Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei Contratti di Somministrazione	5
Art. 6. Condizioni e modalità di esecuzione del contratto	6
Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6
Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - pagamenti	6
Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti	8
Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Agenzia	9
Art. 11. Verifiche di conformità e controlli	9
Art. 12. Penali	10
Art. 13. Personale – Norme generali e PTPC	11
Art. 14. Disciplina del subappalto	12
Art. 15. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	14
Art. 16. Garanzia definitiva	14
Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	15
Art. 18. Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia	15
Art. 19. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta	17
Art. 20. Obblighi di riservatezza	17
Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di pubblicità	17
Art. 22. Foro esclusivo	18
Art. 23. Trattamento dei dati personali	18

Repubblica Italiana

Nell'anno , il giorno del mese di presso la sede della Città metropolitana di Firenze sita a Firenze in Via Cavour n.1, , avanti a me, dott., Segretario Generale dell'Ente, autorizzato, ex lege, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:

Da una parte:

a) Dott.ssa/Dott., nata/o a il, Cod. Fisc., la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Città metropolitana di Firenze, codice fiscale: 80016450480, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21/2017, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo

nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione, o Stazione Appaltante.

Dall'altra parte:

b) Sig., in qualità di dell'Agenzia con sede in, via, n., Partita IVA/Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

nel presente atto denominata semplicemente Agenzia, o Aggiudicatario.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, di comune accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso, alla presenza dei testimoni.

PREMESSE

- a) con determina a contrarre n. XX del XX.XX.2018, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 17 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo per la Città metropolitana di Firenze, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S XX del XX.XX.XXXX, sulla GURI N. XX, del XX/XX/XXXX, sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici;
- c) con verbale n. ___ del _____ la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- d) il dirigente competente, con determinazione n. xx del xx/xx/2018, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico _____;
- e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- f) l'aggiudicatario (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- g) è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;
- h) che l'aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Bando di gara; Allegato "II" – Disciplinare; Allegato "III" Capitolato Prestazionale - Allegato "IV" – Offerta Tecnica; Allegato "V" Offerta Economica; Allegato "VI" – (eventuale) Chiarimenti

forniti dall'Amministrazione nel corso della procedura di gara) - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- i) che gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore per l'esercizio dell'attività sono i seguenti: _____
- j) che l'Agenzia ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e le polizze assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- k) che l'impresa ha presentato i documenti che documentano la disponibilità di una sede operativa sita in _____, la quale ha caratteristiche idonee in relazione a quelle previste dal Capitolato prestazionale;
- l) che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7540754B0C;
- m) l'aggiudicatario espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell'offerta vincente)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al Codice, ove richiamate in autovincolo dall'Amministrazione nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all'art. 17, del Codice, e pertanto escluso dall'applicazione integrale del Codice stesso;
- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Amministrazione nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la stessa.
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- g) dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- h) protocollo d'intesa con OO.SS approvato con deliberazione C.M. n. 48 del 30 maggio 2018;
- i) dal codice comportamento approvato con deliberazione G.P. n. 176 del 20/12/2013;
- j) dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dalla Stazione Appaltante con deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 1 del 31/01/2018.

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la determinazione dirigenziale a contrarre n. del, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo dell'Accordo Quadro

L'amministrazione affida all'Agenzia, che accetta un contratto quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015, per figure professionali ascrivibili alla categoria professionale C1 e D1 con riferimento al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dai contratti di somministrazione come meglio descritto e dettagliato nel capitolato prestazionale. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Prestazionale al quale si rinvia dinamicamente in modo esplicito.

Con la stipula del presente contratto quadro, l'Agenzia si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta da quest'ultima, mediante gli Ordinativi di Somministrazione sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione medesima.

Il presente contratto quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'agenzia, obbligazioni che sorgeranno solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Somministrazione, che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Somministrazione derivanti dal presente contratto quadro, che regolerà le condizioni generali per ciascuno di essi.

L'Agenzia prende dunque atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore rispetto all'importo contrattuale complessivo.

Le somministrazioni di lavoro dovranno essere prestate nel territorio della Città metropolitana di Firenze, nelle sedi e negli uffici di sua pertinenza, fatto salvo lo svolgimento anche parziale delle prestazioni in altre sedi, anche non di propria pertinenza, sulla base delle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente ed in base alla specificità del singolo contratto di somministrazione.

L'Agenzia rende disponibile per tutta la durata del contratto la sede operativa messa a disposizione per il presente contratto per le attività di propria competenza.

Art. 3. Valore dell'Accordo Quadro e corrispettivi

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno massimo stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € 400.000,00, IVA esclusa, da applicarsi questa ultima esclusivamente al cd. Margine di Agenzia. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, è pari a zero.

Il Margine d'Agenzia offerto in sede di gara e pattuito per l'effettuazione delle prestazioni è pari a _____%. Detto percentuale sarà applicata al costo orario specifico relativo alla figura professionale cui si riferisce il singolo Ordinativo di Servizio. I costi orari sono i seguenti:

Descrizione profilo	Categoria	Importo orario
Istruttore amministrativo	C1	€ 18,80
Istruttore tecnico	C1	€ 18,99
Funzionario amministrativo	D1	€ 20,42
Funzionario tecnico	D1	€ 20,63

Detto importo ha carattere presuntivo, e rappresenta esclusivamente il massimo pagabile al netto dell'IVA, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste

nell'ambito dei singoli Ordinativi di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dei vincoli normativi in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

Art. 4. Durata del Contratto

L'Accordo avrà validità di anni 2 (due), presumibilmente dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 o, comunque per 24 mesi dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto, in caso di urgenza, o dall'avvio effettivo delle prestazioni, salvo in ogni caso che l'importo contrattuale non sia esaurito prima della scadenza del suddetto termine di 24 mesi.

Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, per durata del Contratto si intende il termine entro cui l'Amministrazione può inviare l'Ordinativo di Servizio in attuazione dell'Accordo Quadro, che comunque resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei singoli Contratti Attuativi.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5. Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei Contratti di Somministrazione

Il presente contratto è utilizzato dall'Amministrazione mediante l'emissione di Ordinativi di Somministrazione.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Agenzia con la stipula del presente contratto, i singoli Contratti di Somministrazione si perfezionano con la semplice Ricezione da parte dell'Agenzia dei relativi Ordinativi di Somministrazione inoltrati dall'Amministrazione per mezzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Servizio, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Somministrazione, in relazione alla specificità dello stesso.

Pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Servizio quale parte integrante dello stesso;
- b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Servizio l'assenza di detti rischi;

L'Ordinativo di Servizio consiste nel documento, anche informatico, sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione.

Gli Ordinativi di Somministrazione dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero, profilo professionale e categoria del personale richiesto;
- i requisiti richiesti;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la sussistenza o meno di rischi interferenziali;
- i riferimenti per la fatturazione ed il codice CIG;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;

Dette informazioni devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte dell'Agenda all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'Amministrazione. Si intendono allegati ad ogni Ordine di Servizio specifico e sono richiamati all'interno di ciascun Ordinativo: il presente contratto quadro, il Tariffario, la Cauzione definitiva e l'Offerta economica.

Art. 6. Condizioni e modalità di esecuzione del contratto

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta presentata in sede di gara, da intendersi qui integralmente trascritta.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Agenda si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Agenda ha presentato i documenti che documentano la disponibilità della sede operativa in cui esperire le attività di propria competenza e si impegna con la firma del presente contratto a disporre della stessa, dal giorno previsto per l'avvio dei servizi, e per tutta la durata del contratto. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva.

L'Agenda prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'Amministrazione potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Agenda riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Prestazionale.

In caso di inadempimento da parte dell'Agenda degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Agenda, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Agenda prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Agenda un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Agenda non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Agenda se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Agenda, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, che l'Agenda emetterà mensilmente, posticipatamente e secondo le norme fiscali in vigore, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. La fattura è da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Per le modalità di fatturazione elettronica verso l'Amministrazione e per l'individuazione del codice univoco si rinvia alle indicazioni presenti sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente/fatturazione elettronica.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- riferimento al n. di contratto, al nominativo di ogni singolo lavoratore e alla categoria;
- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione per ogni lavoratore con relativo costo orario;
- totale costo ore lavorate;
- importo del Margine d'Agenda per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale IVA;

Unitamente alle fatture l'Agenda dovrà produrre un prospetto contenente l'imponibile previdenziale su cui la Città metropolitana dovrà versare l'I.R.A.P.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Agenda, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Agenda, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, mezzo mandato al Tesoriere, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data di acquisizione elettronica del documento dal sistema. A tal riguardo l'impresa si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all'invio telematico, copia della fattura, direttamente al Servizio personale della Città metropolitana - mail certificata: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi.

Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio personale della Città metropolitana provveda a formalizzare all'Agenzia tramite PEC, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

La Città metropolitana si impegna in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Agenzia sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Agenzia e gli eventuali subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Agenzia, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG derivato specifico per ciascun Ordinativo di Servizio che la Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia in fase di emissione degli stessi.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Agenzia

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Per ciascun Ordinativo di Servizio verrà individuato uno specifico Direttore dell'Esecuzione che verrà tempestivamente comunicato all'Agenzia. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.

L'Agenzia indicherà il nominativo il proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Agenzia medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

L'attività di verifica e controllo dell'Agenzia è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nei suoi allegati);
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei parametri previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- il rispetto di ulteriori norme in materia di somministrazione lavoro, pubblici appalti, nonché delle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza di norma semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Agenzia dovrà eliminare tempestivamente i vizi accertati, in ogni caso entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma

l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Agenzia.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Agenzia, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 18 nonché dell'art. 1456 c.c.

La stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Agenzia.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Agenzia ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

(Eventuale nel caso in cui l'Agenzia abbia fatto ricorso all'avvalimento): Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 12. Penali

L'agenzia riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Agenzia, la quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Agenzia le penali stabilite nel prosieguo indicate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Agenzia si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Agenzia stesso.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente Capitolato, dal contratto e dal disciplinare di gara, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto di ciascun contratto attuativo (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La penale dello 0,3 per 1000 verrà raddoppiata a partire dal terzo giorno. 10 gg. di ritardo negli adempimenti di cui al presente articolo, costituiranno giusta causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Sono inoltre previste le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
Ritardo nell'effettuazione delle migliorie proposte	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Impossibilità nel contattare il responsabile operativo designato o sostituto per un periodo superiore a 48 h	€ 150,00 ad evento
Mancata risposta del responsabile operativo a comunicazioni email dell'Amministrazione, decorse 72 h dalla trasmissione delle stesse	€ 50,00 ad evento
Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nell'offerta tecnica	€ 500,00
Omessa formazione del personale	€ 500,00
Inadeguatezza della reportistica prevista dal contratto e dai relativi allegati	€ 300,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 2,5% del valore dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In caso di risoluzione del contratto, oltre agli eventuali danni subiti dalla Città metropolitana, saranno posti a carico dell'Agenzia i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico l'Amministrazione nei confronti di una nuova Ditta.

Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel Capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Agenzia e Città metropolitana cui possano conseguire penali.

Art. 13. Personale – Norme generali e PTPC

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Agenzia si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 3).

L'Agenzia è obbligato a fornire alla stazione Appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al Capitolato Prestazionale, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto degli Ordinatori di Somministrazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione Appaltante.

Il personale che verrà impiegato dall'Agenzia per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il Codice di Comportamento dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Agenzia, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima.

Il contraente dichiara di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il PTPC approvato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Metropolitanano N. 1 del 31/01/2018.

Art. 14. Disciplina del subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l'Agenzia affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre solamente effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le deroghe espresse previste nel presente articolo, delle quali l'Amministrazione si avvale in considerazione della non cogenza di dette disposizioni nell'ambito di una procedura esperita ai sensi dell'art. 142 del Codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Agenzia è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Agenzia, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Agenzia è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Agenzia si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

L'Agenzia, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'Agenzia abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare; l'omissione dell'indicazione indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Agenzia provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità del contratto di subappalto;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l’Agenzia, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmetta alla stessa:
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Agenzia, nei termini che seguono:

- a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Agenzia deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi di aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Agenzia, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
- c) l’Agenzia è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l’autorizzazione.

L’Agenzia si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato in relazione agli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni.

In caso di inadempimento da parte dell’Agenzia agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Sono in ogni caso disapplicate le disposizioni di cui all’art. 105 non compatibili con quelle previste dal presente articolo.

Ovvero

L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Parte comune ad entrambe le fattispecie

Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 15. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Fermo restando che l'Amministrazione dirige e controlla la prestazione lavorativa svolta nel suo interesse e si assume pertanto in via esclusiva la responsabilità civile per eventuali danni cagionati alle persone o alle cose dal prestatore di lavoro somministrato l'Agenzia assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Agenzia stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, il tutto limitatamente al rapporto tra Agenzia e la Stazione Appaltante.

L'Agenzia sarà dunque responsabile verso l'Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che l'Amministrazione dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei suoi allegati.

Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico dell'Amministrazione, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

A fronte degli obblighi di cui al precedente comma, l'Agenzia ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Prestazionale.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Agenzia anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Agenzia ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di rivalersi sulla garanzia definitiva presentata dall'Agenzia, nei limiti di quanto pagato.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora la Stazione Appaltante non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16. Garanzia definitiva

L'Agenzia ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Agenzia.

- a) La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Agenzia;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Agenzia per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "verifiche di conformità e controlli"; "Personale – Norme generali e PTPC", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Agenzia per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Agenzia si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Stazione Appaltante richiederà all'Agenzia la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Agenzia può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Agenzia di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Agenzia ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18. Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Agenzia tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) l'Agenzia si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) l'Agenzia ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n.

- g)** mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 15 “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa” o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 16;
- h)** nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Agenzia ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i)** nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Agenzia di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j)** nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio”, “Verifiche di conformità e controlli”, “Penali”, “Tracciabilità dei pagamenti”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale – Norme generali e PTPC”, “Obblighi di riservatezza”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Subappalto”, “Risoluzione per inadempimento dell’Agenzia”, “Trattamento dati personali”;
- k)** In caso di indisponibilità della sede operativa messa a disposizione, salvo casi di forza maggiore e salvo l’immediata adozione di soluzioni alternative che consentano la continuità nell’erogazione dei servizi.
- l)** in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dai suoi allegati;

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Agenzia tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a)** qualora nei confronti dell’Agenzia sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b)** qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

In caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell’Agenzia ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Agenzia e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Agenzia dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Agenzia abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Agenzia; trova applicazione l’art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento dell’Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Amministrazione; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l’Agenzia ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Agenzia si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dei singoli Ordinativi di Somministrazione. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Agenzia, l’Agenzia è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria

procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Agenzia in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 19. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Agenzia un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Agenzia; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Agenzia a mezzo pec, previo pagamento delle prestazioni eseguite, ferma restando la necessaria conclusione di ogni singolo Ordinativo di Servizio.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Art. 20. Obblighi di riservatezza

L'Agenzia ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto e dei relativi contratti attuativi, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di pubblicità

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Agenzia senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le seguenti spese inerenti il contratto stesso:

- a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;
- b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;

c) le spese per la pubblicità legale del bando, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice;
Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

La Stazione Appaltante tratta i dati forniti dall' Agenzia ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Agenzia acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Agenzia si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Agenzia prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia nella sezione dedicata alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto l'Agenzia si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

L'Agenzia si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Stazione Appaltante; l'Agenzia si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'Amministrazione in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. L'Agenzia prende atto che la Stazione Appaltante potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

L'Agenzia, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Agenzia si impegna in ogni caso al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, e sin d'ora s'impegna a rispettare la disciplina interna di recepimento del citato Regolamento che dovesse sopravvenire.

E come richiesto io Segretario Generale dell'Amministrazione ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n.(.....) pagine a video, dandone lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, anche per quanto riguarda la sottoscrizione delle clausole vessatorie indicate in separato documento ai fini dell'idonea e certa sottoscrizione, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 9 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Firenze, lì

LA STAZIONE APPALTANTE

Dott./Dott.ssa _____

C.F. _____

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

L'AGENZIA

Dott./Dott.ssa _____

C.F. _____

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott./Dott.ssa _____

C.F. _____

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, alla presenza del Segretario Generale Rogante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 – Valore dell'appalto e corrispettivi

Articolo 6 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell'Amministrazione

Articolo 8 - Tracciabilità dei pagamenti

Articolo 10 – Verifiche di conformità e controlli

Articolo 11 - Penali

Articolo 12 – Personale – Norme generali e PTPC

Articolo 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 15 - Garanzia definitiva

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia

Articolo 18 – Recesso, convenzione Consip sopravvenuta

Articolo 19 - Obblighi di riservatezza

Articolo 20 - Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di gara

Articolo 21 - Foro esclusivo

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le clausole vessatorie sono sottoscritte dall'Operatore economico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me sottoscritto Segretario Comunale rogante verificata.

In presenza dell'Agenzia io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

L'AGENZIA

Dott./Dott.ssa _____

C.F. _____

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott./Dott.ssa _____

C.F. _____

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____